

**Cass., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300**

“OMISSIS”

Rilevato che:

(OMISSIS) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 442 del 2020 della Corte d'Appello di Bari, esponendo che:

in uno a (OMISSIS), nella presente sede non ricorrente, aveva proposto opposizione ex articolo 619, c.p.c., in qualità di affittuario e conduttore di terreni agricoli, nonché titolare dei diritti all'aiuto previsti dalla PAC, Politica Agricola Comune dell'Unione Europea, su seminativi e vigneti, avverso un'esecuzione immobiliare promossa nel 2004, pignorando anche i suddetti cespiti, da (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto della (OMISSIS) s.r.l., in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), con l'intervento dei creditori (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. quale di mandataria e procuratrice di (OMISSIS) s.p.a., e (OMISSIS) s.p.a.;

aveva chiesto, in particolare, che fosse dichiarato opponibile alla procedura il contratto di affitto in parola così come la spettanza dei diritti all'aiuto unionale, se del caso previa questione di costituzionalità ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento eseguito e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni anche non patrimoniali;

si erano costituiti resistendo la (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria e procuratrice della (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), e (OMISSIS) s.p.a., mentre (OMISSIS) s.p.a. e i debitori eseguiti erano rimasti contumaci;

il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'opposizione con statuizione di condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.; aveva proposto appello contro tale sentenza, deducendo, altresì, l'incompetenza del Tribunale sussistendo quella della Sezione Specializzata Agraria;

la Corte d'Appello di Bari, davanti alla quale resistevano (OMISSIS) s.p.a., quale agente in nome e per conto di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., aveva rigettato il gravame, osservando in specie che:

- le evidenziate modifiche al capitale sociale delle compagini creditorie, quale (OMISSIS), non incidono sui mandati difensivi;

- le contestazioni riferite inoltre alla costituzione in giudizio di (OMISSIS) s.p.a. erano tardive e, comunque, non supportate dalla prova che avrebbe dovuto offrire parte opponente trattandosi di società soggetta a pubblicità legale, ferma la sufficienza dell'autentica in relazione alla dedotta illeggibilità della firma apposta al mandato difensivo;

- (OMISSIS) s.p.a. era intervenuta in appello, con procura specificatamente riferita al processo esecutivo e alle relative opposizioni, quale successore a titolo particolare nelle ragioni di credito legittimanti la partecipazione al processo esecutivo;

- i dedotti fenomeni successori che avevano coinvolto le società creditrici non avevano inciso sulla regolare costituzione del contraddittorio tenuto conto che il pignoramento era stato promosso e trascritto da (OMISSIS) s.p.a. quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l. e non in proprio, e successivamente analogo mandato e procura erano stati conferiti alla società (OMISSIS) subentrata,

sempre per la società (OMISSIS), in sostituzione e senza soluzione di continuità nel processo esecutivo e nel giudizio di opposizione, laddove la revoca della procura alla (OMISSIS) non poteva incidere retroattivamente sulla validità di quella precedente pregiudicando la certezza dei rapporti, e in coerenza con gli articoli 1396 e 1729 c.c., fermo restando che i vizi inerenti al pignoramento avrebbero dovuto contestarsi a mezzo dell'opposizione agli atti;

- la nuova procuratrice della s.r.l. (OMISSIS) si era costituita in via telematica per l'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre non era stata provata la dedotta inaccessibilità al sistema telematico;
- l'iscrizione della società (OMISSIS) all'elenco speciale delle società veicolo di cartolarizzazione non avrebbe dovuto necessariamente precedere l'acquisto del portafoglio di crediti dal cedente;
- (OMISSIS) s.p.a. era costituita in prime cure a mezzo della società (OMISSIS) ma, ferma l'irrelevanza della cessione di ramo d'azienda invocata tardivamente, la stessa società poteva sempre intervenire assumendo in prima persona, come fatto in appello, la difesa dei propri interessi;
- in questo quadro, le pretese irregolarità nell'intestazione della sentenza di prime cure, neppure riscontrabili, avrebbero potuto costituire mere irregolarità, ma mai vizi di nullità incidenti sull'effettivo contraddittorio;
- l'eccezione d'incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria era inammissibile, perché non sollevabile dalla stessa parte opponente che aveva adito il diverso giudice;
- il contratto di affitto, non essendo trascritto, non era opponibile per il tempo eccedente i nove anni, a mente degli articoli 1350, n. 8, e 2643, n. 8, 2923, c.c., 560, c.p.c.;
- la proroga del contratto stesso, inoltre, non era stata autorizzata dal giudice della procedura esecutiva, sicché anche sotto tale profilo non era opponibile;
- non residuava dunque spazio utile per le prospettate questioni di costituzionalità e comunitarie, tenuto al contempo conto del fatto che gli aiuti unionali non erano qualificabili frutti civili del fondo agricolo cui estendere, in tesi, gli effetti del pignoramento;
- le spese processuali, così come la debenza a titolo di responsabilità processuale aggravata, quest'ultima fondata sulla constatata colpa grave nell'azione, erano state imputate correttamente in solido stante la comunanza d'interessi e questioni dedotte in capo agli opposenti;

resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a.; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Rilevato che:

con il primo motivo si deduce: in particolare; la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 156, comma 2, c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe errato; da una parte, riconoscendo il vizio della sentenza di primo grado per mancanza dell'indicazione della parte processuale della (OMISSIS) s.p.a., e rigettando poi "in toto" nel dispositivo l'appello, incorrendo al contempo nella stessa insanabile contraddittorietà sull'ammessa legittimazione dell'affittuario deducente all'opposizione esecutiva di terzo, - esclusa dal Tribunale, e sulla regolamentazione delle spese in uno alla condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., essendo stato accertato che si trattava di distinti contratti di affitto;

con il secondo motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato

mancando di considerare che la questione verteva sull'opponibilità del contratto di affitto di fondi rustici alla procedura esecutiva immobiliare, essendo di competenza della Sezione Specializzata Agraria;

con il terzo motivo si deduce, in particolare; la violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982 e della normativa Europea in materia di diritti all'aiuto PAC, nonché della normativa in materia di esecuzione forzata, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la necessità di autorizzazione giudiziale della proroga legale del contratto di affitto del 1991, di durata quindicennale, mentre si trattava di un effetto automatico scaturente dalla legge, laddove l'altro contratto del 2005 era stato registrato il 21 novembre, quale rinnovo, a proroga tacita già legalmente generata, solo per la ragione formale di poter effettuare le domande di pagamento relative ai diritti all'aiuto unionale, mentre la legislazione agraria era speciale rispetto alla disciplina codicistica ed escludeva la necessità di trascrizione ai fini dell'opponibilità del negozio bastando la data certa, e, al contempo, la normativa comunitaria si saldava alla ricostruita opponibilità impedendo che potesse elidersi il diritto all'aiuto;

con il quarto motivo si prospetta, in particolare; la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., e degli articoli 83, 101, 125, 165, 166, c.p.c., nonché dell'articolo 72, disp. att. c.p.c., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato il difetto di procura di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., e (OMISSIS) s.p.a., violando le norme relative all'attribuzione dell'onere probatorio in ordine al potere rappresentativo, obliterando altresì: il mutamento della compagine sociale avvenuto ex Decreto Legge n. 59 del 2016, quale convertito, quanto a (OMISSIS), costituita in appello nel 2018, con incisione dei poteri di rappresentanza conferiti con la procura sostanziale del 2015; il fatto che (OMISSIS) (OMISSIS) nel 2012 era subentrata a (OMISSIS) s.p.a. intervenuta nel processo esecutivo nel 2009; il fatto che la società (OMISSIS), che al pari di (OMISSIS) s.p.a. non aveva partecipato alla fase sommaria e di pieno merito di prime cure dell'opposizione, non era neppure intervenuta nella procedura esecutiva, aveva ricevuto un mandato difensivo nullo, aveva dichiarato ma non provato di aver acquistato i crediti di cui alla cartolarizzazione non risultando al riguardo corrispondenza tra il documento depositato e quello indicato nell'elenco degli allegati, aveva dichiarato di essere creditrice anche del deducente opponente invece terzo rispetto ai debitori esecutati, come desumibile dal contratto di cessione dei crediti del 2002 tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. posto a base dell'esecuzione, facente parte della prima fase della cartolarizzazione, e dalla lettura dell'atto di pignoramento;

con il quinto motivo si deduce, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1353 e 2697, c.c., 101, c.p.c., 111, Cost., e la nullità della sentenza per originaria mancanza di titolo esecutivo e per invalidità originaria del pignoramento e della relativa trascrizione, poiché il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l. doveva ritenersi inefficace ovvero risolto in base alle sue stesse clausole, stante la mancanza d'iscrizione di quest'ultima, al momento della cessione di crediti del 2002, nell'elenco speciale ex articolo 107 T.U.B., non incidendo il regolamento comunitario n. 1075 del 2013, invocato dalla Corte territoriale, in quanto temporalmente inapplicabile e non pertinente,

ferma la tardiva costituzione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, della societa' (OMISSIS) non quale socio della societa' (OMISSIS) ma in nome e per conto della (OMISSIS) s.r.l., nonche' ferme: la differenza nell'individuazione di quest'ultima societa' nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione e nella procura conferita dalla medesima alla societa' (OMISSIS), desumibile dai numeri di partita IVA riportati e indicativi di soggetti fiscalmente e giuridicamente diversi; la sussistenza della trascrizione del pignoramento in favore della societa' (OMISSIS); con il sesto e ultimo motivo si prospetta, in particolare/la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111, Cost., poiche' la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme sul giusto processo, regolando le spese di lite e statuendo sulla responsabilita' processuale aggravata senza tener conto della fondatezza dell'opposizione;

Rilevato che:

preliminarmente va evidenziato che il deposito del ricorso e' tempestivo, tenuto conto della ricezione delle correlate notifiche effettuate a mezzo del servizio postale (cfr., ad esempio, Cass., 03/12/2015, n. 24639); inoltre, puo' prescindersi dalla verifica della ritualita' delle notifiche a tutti gli altri intimati, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, e successive conformi;

deve infatti darsi continuita' all'indirizzo per cui anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149, c.p.c., e della L. 20 novembre 1982 n. 890, articolo 4, comma 3, , nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione (nel caso, luglio 2020 a fronte del deposito del 21 luglio del medesimo anno), atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono compiutamente ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessita' di procedere al deposito dell'atto nell'incertezza circa la validita' della relativa notifica (Cass.; 06/05/2004, n. 8642);

cio' posto, il ricorso e' palesemente inammissibile per violazione dell'articolo 366, c.p.c., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificita' delle censure svolte;

come recentemente statuito da questa stessa Sezione con riferimento ad analogo ricorso di (OMISSIS) con argomentazioni che si attagliano anche a questo giudizio (Cass., 21/04/2022, n. 12708 che richiama Cass., 11/02/2022, n. 4435)<sup>4</sup> e come osservato anche dal Pubblico Ministero, il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali propri e anche delle controparti, e ancora riportando stralci della

motivazione della sentenza di primo e in specie di secondo grado, ritenendo di dover informare la Corte di ogni piu' infinitesimale dettaglio, ma cosi' finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravatante delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle piuttosto che sovrapposte e mescolate tra loro e al riferimento della sequenza processuale; Cass., Sez. U., 11/04/2021, n. 5698, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali e', per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e' articolata; e per altro verso inidonea a soddisfare la necessita' della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. anche Cass., 22/02/2016, n. 3385 e Cass., 19/05/2017, n. 12641);

in questo senso va richiamata Cass., 25/11/2020 n. 26837, in cui e' stato chiarito come il ricorso per cassazione postuli che non sia demandata all'interprete la ricerca degli elementi rilevanti all'interno degli atti richiamati, quando del caso ricostruendo e completando la connessione logica tra gli stessi rispetto a quanto caoticamente e ripetutamente affastellato con le allegazioni assertive;

il ricorrente e' cioe' incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indaginosa l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di cio' che ha effettiva potenzialita' incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate;

in altri termini, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticita' espositiva degli atti processuali che, fissato dall'articolo 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilita' dell'impugnazione, non gia' per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non e' normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilita' delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e cosi' confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c., assistite - queste si' - da una sanzione testuale di inammissibilita' (Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552);

d'altra parte, il principio di specificita' del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimita' deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev'essere modulato, proprio in conformita' alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticita' e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da

contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità.. e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non incidere la sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117);

consegue l'anticipata inammissibilità;

le spese seguono la soccombenza, eccetto che per (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., i cui rispettivi controricorsi sono stati notificati tardivamente a settembre 2020, atteso che non opera la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di opposizione esecutiva;

va disposta altresì condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; questa Corte ha chiarito ripetutamente che la proposizione di un ricorso per cassazione all'evidenza inammissibile rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, come osservato, da una parte deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, dunque, della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto a un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali che si presta, pertanto, a essere sanzionato, anche d'ufficio, con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex articolo 96, comma 3, c.p.c., la quale norma configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ad esempio, Cass., 04/08/2021, n. 22208, Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812);

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), posto che l'ammissione al gratuito patrocinio è causa esimente suscettibile di venire meno, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina appunto il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione al momento dell'eventuale successiva attività di recupero (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, Cass., 30/10/2019, n. 27867).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di (OMISSIS) s.p.a. liquidate in Euro 6.500,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì la stessa parte ricorrente al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di Euro 6.500,00 in favore della medesima (OMISSIS) s.p.a..

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.